

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5501 del 03/11/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA: CONSORZIO RABBIOSA ENERGIA. ATTIVITA': PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5628 del 02/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA: CONSORZIO RABBIOSA ENERGIA.

ATTIVITA': PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota del Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda e Fiume Po prot. n. 10465 del 20/08/2021, acquisita agli atti Arpae prot. n. 129781 in pari data è stata trasmessa l'istanza di Aua per l'attività di impianto di cogenerazione da biogas svolta dalla Ditta CONSORZIO RABBIOSA ENERGIA presso lo stabilimento ubicato in Comune di Besenzone (Pc), Via Boceto Superiore n. 118/bis;

- con nota del Comune di Besenzone prot. n. 2598 del 01/09/2021, acquisita agli atti Arpae prot. n. 134965 in pari data, a seguito di richiesta del consulente della Ditta di unificazione dei procedimenti, è stata trasmessa la documentazione relativa alle istanze di Procedura Abilitativa Semplificata, Permesso di costruire e Autorizzazione Unica Ambientale per *"l'intervento di realizzazione di impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 Kw e delle opere connesse"*, da realizzarsi da parte della Ditta CONSORZIO RABBIOSA ENERGIA presso lo stabilimento ubicato in Comune di Besenzone (Pc), Via Boceto Superiore n. 118/bis, nonchè la documentazione relativa al nulla osta Arpae alla realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica (per elettrodotti MT con lunghezza inferiore a 500 mt);

- con la medesima nota è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'intervento di cui trattasi, presentato dalla Ditta CONSORZIO RABBIOSA ENERGIA, comprendente l'endoprocedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- l'istanza relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta CONSORZIO RABBIOSA ENERGIA, comprende i seguenti titoli abilitativi:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
2. autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
3. comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
4. comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 e comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Precisato che il "CONSORZIO RABBIOSA ENERGIA" è costituito dalle aziende consorziate Ditta "AZIENDA RABBIOSA SOC. AGR. S.S." e Ditta "CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S";

Considerato che:

- con nota prot. n. 140924 del 13/09/2021 questa Agenzia ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota del Comune di Besenzone prot. n. 2894 del 28/09/2021, assunta al prot. Arpae n. 149479 in pari data, è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

Acquisiti i supporti istruttori, per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 17 de 26/10/2021 Sinadoc 23526) e per la matrice utilizzazione agronomica (rif. Attività n. 9 del 6/10/2021 Sinadoc 23526), dai quali risulta che:

- è prevista la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas finalizzato all'impiego in un cogeneratore gestito dal Consorzio Rabbiosa Energia costituito dalla "Cò Emilia e Minardi Nello Soc. Agr. SS e dalla Azienda "Rabbiosa" Soc. Agr. SS entrambe con sede in Besenzone via Boceto Superiore n. 118/Bis;

- il cogeneratore a biogas avrà una potenza di 300 kWe e la sua potenza termica nominale è tale da far rientrare il cogeneratore tra gli impianti ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, pertanto lo stesso non è soggetto all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera;

-l'impianto di digestione anaerobica sarà alimentato con reflui zootecnici provenienti esclusivamente dalle stalle delle aziende consorziate e con biomasse quali trinciato di mais di secondo raccolto, farina di mais di secondo raccolto e trinciato di triticale provenienti anch'esse esclusivamente dalle aziende consorziate;

- il liquame dell'allevamento dell'Azienda Agricola "Rabbiosa"(003PC059) sarà giornalmente prelevato tramite autobotte e caricato nella prevasca di alimentazione del Biogas, mentre il liquame

dell'allevato "Brasile" di cui alla Società Agr. "Cò Emilia e Minardi Nello S.S." (003PC078) sarà pompato direttamente dalle stalle alla vasca di prealimentazione;

- la prevasca di caricamento del liquame sarà coperta e dotata di un biofiltro in pressione naturale;
- il digestato liquido verrà inizialmente inviato ad una struttura munita di copertura gasometrica per poi essere inviato ad altre vasche di stoccaggio: Vasca Cemento Coperta - 3 003PC059 (settore centrale coperto con cover ball, settori laterali coperti con Leca) e Vasca Cemento Scoperta - 7 003PC078 (coperta con "crostone naturale");
- è prevista una torcia di emergenza da attivarsi in caso di malfunzionamento del motore o in caso di sovrapproduzione di biogas per prevenire l'insorgere di sovra pressioni e quindi il rischio di esplosioni ed incendi. la capacità di combustione di biogas della torcia di emergenza è pari a 300 m³/h, superiore alla portata alimentata al cogeneratore pari a 122 m³/h. La torcia sarà in grado di garantire lo svuotamento delle coperture gasometriche in circa 5 ore;

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 12 del 06/10/2021 Sinadoc 23526) dal quale risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico/spogliatoio, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da n° 1 fossa Imhoff (potenzialità pari a 3 A.E.), n° 1 degrassatore (potenzialità pari a 3 A.E.) e un filtro percolatore anaerobico (potenzialità pari a 3 A.E.);
- le acque reflue domestiche in uscita dal sopra descritto impianto di trattamento, tramite rete fognaria aziendale, sono convogliate nel corpo idrico superficiale "fosso poderale aziendale" recapitante nel Canale Consortile Rodella;

Atteso che:

nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP, le amministrazioni intervenute hanno rilasciato i seguenti pareri/autorizzazioni utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA e di seguito elencati:

- nota prot. n. 155703 del 07/09/2021, acquisita al prot. Arpae n. 143874 del 20/09/2021 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 2947 del 04/10/2021, acquisita al prot. Arpae n. 152692 del 04/10/2021 – Comune di Besenzone: autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;
- nota prot. n. 2948 del 04/10/2021, acquisita al prot. Arpae n. 152692 del 04/10/2021 – Comune di Besenzone: parere favorevole in ordine alla matrice ambientale *emissioni in atmosfera*;
- nota prot. n. 2949 del 04/10/2021, acquisita al prot. Arpae n. 152692 del 04/10/2021 – Comune di Besenzone: parere favorevole in ordine alla matrice ambientale *impatto acustico*;
- nota prot. n. 160860 del 19/10/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni;

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazione Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019 e, quello in materia di Utilizzazione agronomica dall'istruttore assegnato all'Unità "Autorizzazioni complesse";

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.

70/2018, 78/2018, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "CONSORZIO RABBIOSA ENERGIA" (C.FISC. 01823610330), per l'attività di "produzione di energia da fonti rinnovabili", da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Besenzone (Pc), Via Boceto Superiore n. 118/bis. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte dal Comune di Besenzone con l'autorizzazione allo scarico di cui alla nota prot. n. 2947 del 04/10/2021, acquisita al prot. Arpae n. 152692 del 04/10/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di impartire, per lo **scarico di acque reflue domestiche** avente recapito in corpo idrico superficiale "fosso poderale aziendale", recapitante nel Canale Consortile Rodella, le seguenti prescrizioni, (così come anche disposte nella sopra citata autorizzazione del Comune di Besenzone):

- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- c) il pozzetto di controllo posto prima dell'immissione del refluo nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile per consentire un agevole controllo da parte delle autorità competenti;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) al Comune di Besenzone e ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per l'**utilizzo agronomico del digestato**, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a. al momento della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere presentata la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del

- digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b. l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorogene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
 - c. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - d. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
 - e. il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame suinicolo extra aziendale prodotto dalle ditte facenti parte del Consorzio): 14.568 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio trinciato di mais 2° raccolto, farina di mais 2° raccolto, trinciato di triticale): 2743 t/anno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE/METEORICHE: 598 t/aper un TOTALE di 17.909 t/anno;
 - f. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
 - g. con cadenza annuale dovranno essere trasmesse ad ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agrozootecnico definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;
 - h. prima della messa in esercizio deve essere consegnato un Piano di monitoraggio del funzionamento dell'impianto da concordare preventivamente con il Servizio Tecnico dell'Arpae;
 - i. le trincee degli insilati dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione, dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso il corpo idrico ricettore;

5. di impartire, per la matrice emissioni in atmosfera, le seguenti prescrizioni:

E1 COGENERATORE A BIOGAS – P= 732 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

E2 TORCIA DI EMERGENZA

- a) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene;
- b) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'impianto in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- c) tutte le strutture e gli impianti, tra cui quelli relativi allo stoccaggio, all'alimentazione ed alla gestione dei materiali da sottoporre a digestione anaerobica nonché del digestato prodotto, devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- d) il biofiltro della prevasca di caricamento deve essere mantenuto in perfetta efficienza e le relative operazioni di manutenzione devono essere annotate su un apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- e) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - o gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;

- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera;
- f) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- g) il biofiltro deve essere mantenuto in perfetta efficienza e le relative operazioni di manutenzione devono essere annotate su un apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- h) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi interventi al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- i) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare due mesi;
- j) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- k) il gestore deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime dell'impianto di digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dello stabilimento, al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAC di Arpae di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;

6. di fare salvo:

- che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- che il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e smi ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e smi;
- che il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e che deve essere rispettato quanto disposto da detto allegato;
- quanto disposto dalla DGR 1495/11;
- quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 della Regione Emilia Romagna;

7. di stabilire che:

- almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica (elettrodotto MT con lunghezza inferiore a 500 mt), la Ditta è tenuta a presentare ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (all'indirizzo pec aoppc@cert.arpa.emr.it) idonea Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993;
- le Ditte Consorziati costituenti il Consorzio Rabbiosa Energia, "Azienda Rabbiosa Società Agricola S.S." e "Cò Emilia e MInardi Nello Società Agricola S. S." dovranno presentare comunicazione di

modifica non sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, relativamente alle matrici che subiranno variazioni successivamente alla messa in esercizio dell'impianto oggetto della presente autorizzazione;

8. di dare atto, altresì, che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo, da parte del Suap;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.